

N. R.G. 414/2014



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di L'AQUILA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ferrari
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 414/2014 vertente

T R A

- [REDACTED] -
rappresentato e difeso dall' avv.to Emanuele Argento [REDACTED]

OPPONENTE

E

- [REDACTED] -
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' avv.to
[REDACTED]

parte convenuta

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE OPPONENTE PARTE OPPONENTE come da memoria di trattazione: *B) nel merito in via principale:*



Sentenza n. [REDACTED]/2017 pubbl. il 05/12/2017

RG n. 414/2014

Repert. n. 1976/2017 del 07/12/2017

-dichiarare, per i motivi indicati del presente atto, il difetto di legittimazione attiva ad agire della società opposta; - rigettare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e, comunque, infondato; - rigettare, comunque, tutte le domande e/o richieste e/o eccezioni avanzate dalla Banca opposta nella comparsa di costituzione e risposta in quanto del tutto destituite di fondamento e illegittime in fatto e diritto;

C) nel merito ed in via subordinata e riconvenzionale:

- Relativamente al conto corrente n. 1000/[REDACTED], già n. [REDACTED] e conti ed aperture di credito connessi. - accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente n. 1000/[REDACTED], già n. [REDACTED] e conti e aperture di credito collegate; - dichiarare come dovuti i soli interessi al tasso legale, ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia; -accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi; - accertare e dichiarare che nulla parte opponente deve alla Banca a titolo di commissione di massimo scoperto; -accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla Banca opposta, in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico dell'opponente in conseguenza di tale prassi; - accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca opposta, in conformità a quanto disposto dalla L. n. 108/96; - accertare se la Banca, ha applicato a parte opponente sul conto corrente per cui è causa, interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla Banca opposta su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia; - alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinata alla attualità il saldo del rapporto di conto corrente n. 1000/[REDACTED], già n. [REDACTED] (e conti ed aperture di credito connesse), ed eventualmente operata la compensazione legale, condannare la Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a parte opponente, le somme di cui la stessa risulterà



Sentenza n. [REDACTED]/2017 pubbl. il 05/12/2017

RG n. 414/2014

Repert. n. 1976/2017 del 07/12/2017

creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - condannare, infine, la medesima Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'opponente di tutti i danni che agli stessi sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie da approfondire nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - condannare la Banca opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'opponente per l'illegittimo comportamento tenuto dalla Banca contrario ai generali principi di buona fede e correttezza, e/o per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, danni da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

- Relativamente al contratto di finanziamento n. [REDACTED] e al contratto di finanziamento sotto forma di mutuo ipotecario n. [REDACTED] - dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi in misura ultralegale/usuraria contenute nel contratto di prestito; - dichiarare, per l'effetto, che nessun interesse è dovuto, ovvero che gli interessi corrispettivi siano dovuti esclusivamente nella misura legale, secondo la previsione dell'art. 1284, III comma, c.c. o, al limite, nella percentuale prevista dall'art. 117 T.U.B.; - dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare/avere tra le parti eliminando i costi derivanti dall'anatocismo, applicando esclusivamente il tasso legale ovvero il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.; - accertata la nullità della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interesse nel contratto di prestito, conseguentemente, ridurre il credito della Banca opposta rispetto a quello illegittimamente preteso o a quell'altra diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua e dovuta di giustizia ad istruttoria espletata; - condannare la Banca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'opponente per l'illegittimo comportamento tenuto dalla Banca contrario ai generali principi di buona fede e correttezza, e/o per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, danni da liquidarsi anche



Sentenza n. [REDACTED]/2017 pubbl. il 05/12/2017

RG n. 414/2014

Repert. n. 1976/2017 del 07/12/2017

in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.

PARTE OPPOSTA in dettaglio come da comparsa di costituzione: Dichiarare la nullità dell' opposizione. Rigettare l' opposizione o in subordine condannare l' opponente al pagamento della somma di € 86568,35 oltre interessi dal 13/9/13.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Tra le parti al momento dell' introduzione della lite in fase monitoria erano in corso:
1. un rapporto di apertura di credito gestito su conto corrente già in essere e regolato da ultimo da contratto del 14/3/06; 2. un rapporto di mutuo (finanziamento di € 30000) sorto da contratto del 30/6/08; 3. un rapporto di mutuo ipotecario da contratto del 14/3/06.

L' istituto di credito ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo creditorio risultante all' estinzione dei predetti rapporti.

Il cliente con l' opposizione eccepisce l' assenza di procura speciale del ricorrente quale mandatario della banca creditrice, l' omessa produzione del conto integrale e l' illegittimità dei tassi effettivi applicati ai fini del computo di interessi ed accessori, nonché della ricapitalizzazione degli interessi.

La banca eccepisce la nullità dell' opposizione per indeterminatezza, in quanto contenente mere e generiche argomentazioni in diritto in tema di contenzioso bancario; chiede nel merito il rigetto dell' opposizione o in subordine la condanna al pagamento di quanto risulti a proprio credito.

L' opponente dunque in via preliminare eccepisce l' assenza di procura speciale del ricorrente quale mandatario della banca creditrice. [REDACTED] infatti dichiara di agire quale mandataria di [REDACTED] in forza di procura notarile del 19/12/05.

La banca controdeduce in merito alla procura *ad litem* al difensore, laddove l'



eccezione riguarda la procura sostanziale e la natura del mandato. Produce all' all. 1 una procura conferita da [REDACTED] a determinati soggetti, con cui si conferiscono ad essi i poteri di cui all' all. A (della procura), non prodotto. Si tratta verosimilmente della procura al [REDACTED], in forza della quale questi ha rilasciato la procura *ad litem*.

Quanto oggetto di eccezione è invece la necessaria esibizione della procura notarile del 19/12/05 rilasciata da [REDACTED] in favore di [REDACTED]. E' presumibile dipenda da un mandato con rappresentanza che comporti la facoltà del mandatario di procedere alla riscossione dei crediti e in genere alla gestione dei rapporti dedotti in giudizio. In difetto di produzione dell' atto, non è provato il mandato all' incasso e la procura dovuta al terzo contraente ai sensi dell' art. 1393 cod.civ. ed i conseguenti poteri processuali derivanti dalla rappresentanza sostanziale.

Tale atto non è rinvenibile nè tra quelli prodotti con la costituzione in giudizio, nè tra quelli prodotti in sede istruttoria.

In tale ultima sede va del resto osservato essere avvenuta la produzione degli estratti conto che documentano lo sviluppo del rapporto. Tale attività è peraltro tardiva, non attenendo l' esposizione dei movimenti alla prova dei fatti, ma alla allegazione degli stessi, che andava compiuta –a seguito di eccezione dell' opponente in causa di opposizione a decreto ingiuntivo- con la comparsa di costituzione.

Tanto deve concludersi osservando che:

*attiene all' allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e delle eccezioni la deduzione delle poste oggetto di computo ai fini della determinazione di un risultato costituente saldo creditorio in favore di una delle parti;

*tale conclusione opera sia nei rapporti in conto corrente (ove gran parte delle poste sono costituite dalla rappresentazione in termini di valori monetari del risultato economico -a credito o a debito- di fatti giuridicamente rilevanti), sia in altri rapporti di credito in cui figurino spostamenti di valori (quali pagamenti e rimesse) o valori prodotto di computo (quali le capitalizzazioni di interessi), rilevanti ai fini della elaborazione del computo finale;



*v'è controversia (con quanto ne consegue in termini di interesse ad agire ove sia proposta domanda di condanna) sui fatti costitutivi/ modificativi /estintivi come sopra individuati, nella misura in cui ciascuno di tali fatti sia oggetto di analitica contestazione ed incida sul computo del saldo creditorio,

*essendovi altrimenti difetto di contestazione, che non consente ulteriori indagini su circostanze non specificamente contestate, a pena di violazione del disposto degli artt. 112 e 115 co.2 cod.proc.civ..

Tanto osservato quanto al merito della pretesa creditoria, la controversia va tuttavia preliminarmente dichiarata inammissibile in accoglimento della eccezione di difetto di legittimazione attiva, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Nulla sulla eccezione di nullità dell' opposizione, tenuto conto della fondatezza dell' eccezione preliminare, con conseguente preclusione all' esame nel merito.

Nulla altresì sulle domande riconvenzionali spiegate da parte opponente, poichè formulate in via subordinata e altrimenti investite del medesimo vizio di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva della controparte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo [val. >52.000; 4 fasi importo unitario medio con riduzione fase studio e aumento fase istruttoria]. Escluse dalla regolazione secondo soccombenza le spese di C.T.U., chiesta da parte opponente ed irrilevante per le ragioni sopra indicate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- a) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto ---
- b) dichiara l' inammissibilità delle domande proposte da [REDACTED] contro [REDACTED] ----
- c) condanna [REDACTED] al rimborso in favore di [REDACTED] [REDACTED] delle spese di lite, che liquida in € 7.200,00 per onorario e spese, oltre



Sentenza n. [REDACTED]/2017 pubbl. il 05/12/2017

RG n. 414/2014

Repert. n. 1976/2017 del 07/12/2017

rimborso forfettario ed accessori di legge, ponendo le spese di C.T.U. a definitivo carico

delle parti in egual misura ----

Così deciso in L'Aquila il 5 dicembre 2017

Il Giudice
dott. Roberto Ferrari

